



COMUNE DI GERMAGNO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Piazza della Chiesa 4 - 28887 GERMAGNO (VB)

tel. 0323-866836

E-Mail: germagno@reteunitaria.piemonte.it P.E.C.: germagno@cert.ruparpiemonte.it

Web: <http://www.comune.germagno.vb.it>

Prot. 37

Germagno, 08/01/2024

Spett.le

SIMONE BOTTAZZO

Via Fontanella,7/a

28897 VALSTRONA (VB),

Mail: simoneb189@gmail.com

OGGETTO: Lettera commerciale per regolamentare l'affidamento delle opere di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -VIA S.LUCIA - VIA LOREGLIA - VIA PER OMEGNA", ai sensi dell'art.18, comma 1, D.Lgs. 36/2023, con importo complessivo a dei lavori pari ad €.4.057,38= (IVA esclusa). CIG: 9970805893. CUP: H17H23000780006

Art. 1 -

Premesso

-che con Determinazione responsabile dei servizi tecnici oopp n° 81 del 28/07/2023, veniva assegnato all'Impresa SIMONE BOTTAZZO, con sede Via Fontanella,7/a, 28897 Valstrona (VB), p.iva 02451980037- c.f. BTSMN89A10G062B, l'appalto di cui all'oggetto;

-che il legale rappresentante, sottoscrittore della presente, è il sig. SIMONE BOTTAZZO.

Lo scrivente Fabrizio Vittoni, in qualità di RUP del Comune di Germagno (VB), domiciliato per il presente atto presso il Comune di Germagno (VB), – Piazza della Chiesa n.2, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Germagno (VB), per quanto infra contenuto nella presente lettera commerciale affida alla ditta individuale SIMONE BOTTAZZO, come sopra generalizzata, che accetta l'appalto delle opere indicate in oggetto, obbligandosi all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile, di tutte le norme, condizioni, patti e modalità contenuti:

- nel Capitolato Generale dei lavori pubblici, approvato con Decreto Ministero dei Lavori Pubblici numero 145 del 19 aprile 2000, e D.P.R n.207/2010 e D.Lgs.36/2023, per le disposizioni attualmente in vigore, che qui si intende integralmente riportato;

- nell' offerta presentata;

- nelle norme di legge relative alle opere pubbliche, vigenti o di successiva emanazione, disposizioni tutte che l'Impresa aggiudicataria, per mezzo del proprio legale rappresentante come sopra generalizzato, dichiara di accettare;

Art. 2

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Germagno (VB), alla ditta individuale SIMONE BOTTAZZO - p.iva 02451980037- c.f. BTSMN89A10G062B, per la piena e perfetta esecuzione delle opere oggetto della presente è fissato in complessivi €. 4.057,38= oltre IVA di legge, per un totale di €. €. 4.950,00 (diconsi Euro: quattromilanovecentocinquantaeuro/00).

Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato tramite la Tesoreria Comunale, con le modalità e scadenze stabiliti dal Disciplinare normativo per la condotta dei lavori;

Art.3

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.136/2010, l'Impresa assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto. A tal fine l'Impresa si è impegnata a segnalare, , gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, l'aver eseguito da parte dell'Impresa una transazione inerente il presente contratto senza avvalersi

dei suddetti conti correnti.

Art.4

L'impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle opere, nei modi, nei termini e nella misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove viene eseguita la prestazione.

Art.5

L'impresa si obbliga durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del piano sostitutivo di sicurezza predisposto, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare, e del piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa impresa appaltatrice, ai sensi D.Lgs. 81/2008, che si intendono parte integrante del presente contratto.

Art.6

L'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68.

Art.7

Le parti si danno reciproco atto, che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso della presente lettera commerciale, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art.8

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati.

Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art.9

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza numero 2023/50/2683181, emessa in data 30/11/2023, come risulta dallo schema tipo 1.2 – scheda tecnica 1.2 di cui al D.M. n. 31/2018, rilasciata da REALE MUTUA Assicurazioni, Agenzia di Verbania Ossola (VB) – per una somma garantita pari a Euro 202,87=;

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 D.M. n. 31/2018.

Art.10

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore stipula a tale scopo un'assicurazione per Responsabilità Civile n. 2023/03/2545483 verso terzi per un massimale di euro 1.000.000,00.=,rilasciata da REALE MUTUA Assicurazioni Agenzia di Verbania Ossola (VB).

Art.11

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione: questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante;

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.12

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- k) intervenuta revoca, nei confronti dell'appaltatore, dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art.13

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, si darà applicazione alla procedura prevista dall'articolo 122-123 del D. Lgs. 36/2023;

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, troverà applicazione quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., oppure, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;

Art.14

Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dà atto di avere preso visione dell'informativa di cui all'articolo 10, del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Responsabile del Servizio LL.PP. -RUP

FABRIZIO VITTONI.

Per accettazione

ditta individuale SIMONE BOTTAZZO - p.iva 02451980037- c.f. BTTSMN89A10G062B con sede in Valstrona (VB)-Via Fontanella 7/a
– Legale rappresentante/Titolare Sig. SIMONE BOTTAZZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.20, D.Lgs.n.36/2023.

Germagno li 08/01/2024